

DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014
240/2014/E/GAS

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA IN MATERIA DI SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (UNBUNDLING) NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DI UN'IMPRESA DI VENDITA APPARTENENTE AL MEDESIMO GRUPPO SOCIETARIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 11/07);
- il Testo Integrato Unbundling, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11/07 (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe 20 ottobre 2010, n. 6/10.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'art. 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie;
- l'articolo 8, del DPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza ed a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi; in particolare, ai sensi del comma 4 del citato articolo 8, i funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di:
 - a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine;
 - b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia;
 - c) richiedere informazioni orali;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, con comunicazione in data 23 luglio 2013, trasmessa alla Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli, ha richiesto l'effettuazione di una verifica ispettiva in materia di separazione amministrativa e contabile (unbundling) nei confronti di un'impresa di distribuzione del gas naturale;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni del TIU in materia di obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling), anche in relazione agli aspetti di separazione funzionale e all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo, nonché all'effettiva indipendenza della società di distribuzione dagli interessi delle imprese che operano nelle attività libere della filiera; a tal fine, il pieno conseguimento delle predette finalità conoscitive richiede che analoghe verifiche siano condotte almeno anche presso l'impresa di vendita appartenente al medesimo gruppo dell'impresa di distribuzione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, anche tenuto conto degli elementi acquisiti, effettuare una verifica ispettiva nei confronti delle richiamate imprese di distribuzione e di vendita, per le finalità sopra indicate;

- dalla documentazione acquisita nell'ambito delle predette verifiche ispettive, potrebbero emergere evidenze di un coinvolgimento, ai fini del rispetto delle disposizioni del TIU, anche di eventuali altre società appartenenti al medesimo gruppo, operanti nei settori regolati; e che sia, a tal fine, opportuno prevedere, sin d'ora, un'estensione delle verifiche ispettive anche nei confronti di tali ulteriori società, rimettendo tale scelta alla valutazione del Direttore responsabile della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controllo o di funzionario da questi all'uopo delegato

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di due verifiche ispettive nei confronti di un'impresa di distribuzione del gas naturale e di un'impresa di vendita appartenente al medesimo gruppo societario, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di distribuzione del gas naturale in materia di separazione amministrativa: oggetto e modalità di effettuazione", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che le verifiche ispettive, in relazione alle esigenze dell'Autorità rappresentate in motivazione, possano essere estese alle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario; tale decisione è adottata dal Direttore responsabile della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controllo dell'Autorità o da funzionario da questi all'uopo incaricato, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3;
3. di disporre che le verifiche ispettive siano effettuate congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa trasmissione del preavviso, recante l'indicazione della data e dell'ora di inizio dell'ispezione stessa, agli esercenti interessati il giorno precedente all'effettuazione delle verifiche;
4. di prevedere che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del dPR 244/01, il personale incaricato proceda all'ispezione previa presentazione all'esercente interessato di copia della presente deliberazione, da effettuarsi il giorno stesso della verifica ispettiva;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa ed i preavvisi di cui al precedente punto 3;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2014;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas www.autorita.energia.it.

29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni